



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 9 di

infQ azienda – Agosto 2025

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>PEC amministratori</p> <p><i>Nota MiMiT 25.6.2025, n. 127654</i></p>	<p>È disposto il differimento dal 30.6 al 31.12.2025 dell'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale / PEC degli amministratori previsto per le società costituite prima dell'1.1.2025.</p>
<p>Portale ENEA 2025</p> <p><i>Avvisi ENEA 30.6.2025 e 4.7.2025</i></p>	<p>Dal 30.6.2025 è stato attivato il portale tramite il quale è possibile compilare e inviare all'ENEA la Comunicazione degli interventi terminati nel 2025 relativi al risparmio energetico (c.d. "Ecobonus"), al recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia (c.d. "Bonus casa") e al c.d. "bonus arredo", relativo all'acquisto di elettrodomestici.</p> <p>Per gli interventi con fine lavori tra l'1.1 e il 30.6.2025 nonché per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese sostenute nel 2025, il termine di 90 giorni decorre dal 30.6.2025 e pertanto lo stesso scade il 28.9.2025.</p> <p>Inoltre il 4.7.2025 è stato aggiornato il portale per la Comunicazione degli interventi relativi al "SuperEcobonus". In tal caso il predetto termine di 90 giorni decorre dal 4.7.2025 e pertanto lo stesso scade il 2.10.2025.</p>
<p>Rimborso credito IVA</p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 2.7.2025, n. 17850</i></p>	<p>Ai fini del riconoscimento di un credito IVA chiesto a rimborso, il contribuente deve fornire prova sia dell'osservanza di tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, dimostrando in concreto di avere effettuato acquisti da un soggetto passivo, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili, sia dell'esistenza e consistenza del credito.</p>
<p>Interessi di mora automatici secondo semestre 2025</p> <p><i>Comunicato MEF 14.7.2025</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 14.7.2025, n. 161 il Comunicato con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.7 – 31.12.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10,15% (2,15% + maggiorazione 8%) per la vendita dei prodotti in genere; – 14,15% (2,15% + maggiorazione 12%) per la vendita di alimenti deteriorabili.

COMMENTI

SOGGETTI ISA: INTRODotta L'ACCOPPIATA DEL CPB 2025–2026 CON LA SANATORIA 2019–2023

In sede di conversione del DL n. 84/2025, c.d. “Decreto fiscale” è stata introdotta una specifica disposizione che **consente** (soltanto) ai **soggetti ISA l'accoppiata concordato preventivo biennale (CPB) 2025-2026 e sanatoria annualità 2019-2023** (già prevista per le annualità 2018-2022 per i soggetti aderenti al CPB 2024-2025).

La sanatoria, o meglio il “regime di ravvedimento”, delle predette annualità prevede **la graduale determinazione del maggior imponibile e dell'imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA.**

La stessa è consentita anche per le annualità “escluse” dagli ISA; in tal caso il relativo costo è determinato con specifiche modalità, considerata l'assenza di un punteggio ISA.

SANATORIA 2019-2023 SOGGETTI ISA CHE ADERISCONO AL CPB 2025-2026

I **soggetti ISA che aderiscono**, entro il 30.9.2025, al **CPB 2025-2026 possono applicare il “regime di ravvedimento”**, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP così determinata.

Base imponibile imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali

La base imponibile è costituita dalla **differenza tra:**

- **reddito d'impresa / lavoro autonomo dichiarato** in ciascuna annualità
- e
- **incremento** dello stesso calcolato nelle seguenti misure:

5%	→	punteggio ISA pari a 10
10%	→	punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10
20%	→	punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
30%	→	punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6
40%	→	punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4
50%	→	punteggio ISA inferiore a 3

Per il **2019 / 2022 / 2023** la misura dell'imposta sostitutiva è così individuata:

10%	→	punteggio ISA pari o superiore a 8
12%	→	punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
15%	→	punteggio ISA inferiore a 6

 Per il **2020 e 2021**, in considerazione dell'emergenza COVID-19, l'imposta sostitutiva è **diminuita del 30%**.

L'imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità **non può essere inferiore a € 1.000.**

Base imponibile imposta sostitutiva dell'IRAP

La base imponibile è costituita dalla **differenza tra:**

- **valore della produzione netta (VAP) dichiarato** in ciascuna annualità
- e
- **incremento** dello stesso calcolato nelle predette misure ai fini delle imposte sui redditi.

Per il **2019 / 2022 / 2023** l'imposta sostitutiva dell'IRAP è **pari al 3,9%**.

 Per il **2020 e 2021**, in considerazione dell'emergenza COVID-19, l'imposta sostitutiva è **diminuita del 30%**.

La misura delle imposte sostitutive dovute per la sanatoria in esame può essere individuata dalla seguente Tabella.

Punteggio ISA	Base imponibile imposta sostitutiva (*)	SANATORIA 2019 - 2022 - 2023		SANATORIA 2020 - 2021	
		Imposta sostitutiva II.DD.	Imposta sostitutiva IRAP	Imposta sostitutiva II.DD.	Imposta sostitutiva IRAP
10	5%	10%	3,9%	7%	2,73%
≥ 8 - < 10	10%			8,4%	
≥ 6 - < 8	20%	12%			
≥ 4 - < 6	30%	15%			
≥ 3 - < 4	40%	10,5%			
< 3	50%				

(*) Reddito d'impresa / lavoro autonomo o VAP dichiarato per l'annualità di riferimento.

CAUSE DI ESCLUSIONE ISA E SANATORIA 2019-2023

L'accesso alla sanatoria 2019-2023 è consentito anche ai soggetti ISA con ricavi / compensi fino a € 5.164.569 (che non determinano il reddito con criteri forfetari) che, anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

- sono stati interessati da una **causa di esclusione ISA** collegata all'emergenza **COVID-19** (che, di fatto, ha riguardato il 2020, 2021 e 2022);
- hanno dichiarato la **sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività**;
- esercitano 2 o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA, **soggetti c.d. "multiattività"**.

La presenza, per una o più delle annualità 2019-2023, delle specifiche cause di esclusione ISA (emergenza COVID-19 / non normale svolgimento dell'attività / multiattività) che consentono (comunque) di aderire alla sanatoria va verificata considerando lo specifico codice riportato a rigo RE1 / RF1 / RG1 del mod. REDDITI del periodo d'imposta di riferimento.

Esclusioni ISA COVID-19

Le cause di esclusione ISA collegate all'emergenza COVID-19 introdotte per il **2020-2021 e 2022** sono individuate dai **codici "15", "16" e "17"**.

Causa esclusione	Codice esclusione		
	Mod. REDDITI 2021 (anno 2020)	Mod. REDDITI 2022 (anno 2021)	Mod. REDDITI 2023 (anno 2022)
Diminuzione ricavi di almeno il 33% nell'anno di riferimento rispetto al 2019	15	15	---
Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2019	16	16	---
Soggetti che esercitano in maniera prevalente le attività individuate da specifici codici attività	17	17	---
Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2021	---	---	15

Esclusione ISA non normale svolgimento dell'attività

In caso di periodo d'imposta di non normale svolgimento dell'attività l'esclusione ISA è individuata dal **codice "4"**.

Causa esclusione	Codice esclusione				
	Mod. REDDITI 2020 (anno 2019)	Mod. REDDITI 2021 (anno 2020)	Mod. REDDITI 2022 (anno 2021)	Mod. REDDITI 2023 (anno 2022)	Mod. REDDITI 2024 (anno 2023)

Periodo di non normale svolgimento dell'attività	4	4	4	4	4
--	---	---	---	---	---

Esclusione soggetti ISA multiattività

Per i soggetti c.d. "multiattività" opera la causa di esclusione ISA identificata dal **codice "7"**.

Si rammenta che sono considerati multiattività i soggetti che esercitano 2 o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività **non rientranti tra quelle considerate dall'ISA** relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari, **superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati**.



Per alcuni ISA (ad esempio, alberghi, ristoranti, bar, ecc.) sono individuate delle specifiche **attività complementari**.

L'esercizio di tali attività congiuntamente all'attività prevalente **non comporta l'esclusione dall'applicazione degli ISA**, a nulla rilevando che le stesse siano superiori / inferiori al 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Causa esclusione	Codice esclusione				
	Mod. REDDITI 2020 (anno 2019)	Mod. REDDITI 2021 (anno 2020)	Mod. REDDITI 2022 (anno 2021)	Mod. REDDITI 2023 (anno 2022)	Mod. REDDITI 2024 (anno 2023)
Multiattività	7	7	7	7	7

COSTO SANATORIA 2019-2023 IN PRESENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE ISA

Il costo della sanatoria, ossia l'imposta sostitutiva dovuta per i soggetti interessati dalle predette cause di esclusione ISA è così determinato.

Imposta sostitutiva imposte sui redditi e relative addizionali

La base imponibile è costituita dalla **differenza tra:**

- **reddito** d'impresa / lavoro autonomo **dichiarato** in ciascuna annualità
- e
- **incremento** dello stesso nella misura del **25%**.

L'imposta sostitutiva ai fini delle imposte dirette e relative addizionali è **pari al 12,5%**.



L'imposta sostitutiva dovuta è **diminuita del 30%** (la riduzione **non** è applicabile ai soggetti "multiattività").

L'importo da versare per ciascuna annualità **non può comunque essere inferiore a € 1.000**.

Imposta sostitutiva IRAP

La base imponibile è costituita dalla **differenza tra:**

- **valore della produzione netta (VAP) dichiarato** in ciascuna annualità
- e
- **incremento** dello stesso nella predetta misura del **25%**.

L'imposta sostitutiva ai fini dell'IRAP è **pari al 3,9%**.



L'imposta sostitutiva dovuta è **diminuita del 30%** (la riduzione **non** è applicabile ai soggetti "multiattività").

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SOSTITUTIVE DOVUTE PER LA SANATORIA

Il **versamento** delle imposte sostitutive va **effettuato:**

- **in un'unica soluzione, tra l'1.1 e il 15.3.2026;**

oppure

- **ratealmente**, in un massimo di **10 rate mensili** maggiorate degli interessi al tasso legale.

In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si **perfeziona con il pagamento di tutte le rate**. Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva **non comporta la decadenza dal beneficio** della rateazione.

Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata da **società di persone / associazioni professionali** di cui all'art. 5, TUIR e da **società di capitali trasparenti** ex artt. 115 e 116, TUIR, il **versamento dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi / addizionali **può essere effettuato dalla società / associazione** in luogo dei singoli soci / associati.

La sanatoria **non si perfeziona se il pagamento** (unica soluzione / prima rata) **è successivo alla notifica di un pvc / schema di atto di accertamento** ovvero di un **atto di recupero di crediti inesistenti**.

BENEFICI DELLA SANATORIA

A seguito del versamento dell'unica rata / regolare versamento delle rate, sono **inibiti gli accertamenti per il 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 del reddito d'impresa / lavoro autonomo** ex artt. 39, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, **salvo** il verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) **decadenza dal CPB**;
- b) applicazione di una **misura cautelare, personale / reale**, ovvero notifica di un **Provvedimento di rinvio a giudizio** per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento IVA) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione), nonché dell'art. 2621 (false comunicazioni sociali), C.c. e degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni / utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio), C.p., **commessi dal 2018 al 2022**;
- c) **mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione**;
- d) **dichiarazione infedele di una causa di esclusione ISA** per emergenza COVID-19 / sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell'attività / multiattività.

Nei casi previsti dalla lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, **la decadenza riguarda esclusivamente l'annualità di riferimento**.

Differimento termini decadenza accertamento

È prevista la proroga della decadenza dei termini di accertamento:

- **al 31.12.2028**, con riguardo alle annualità "sanate", per i **soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026** e che utilizzano, **per una o più annualità dal 2019 al 2022**, la sanatoria in esame;
- **al 31.12.2026**, con riguardo agli accertamenti in scadenza al 31.12.2025, per i **soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026** ma non si avvalgono della sanatoria.

SCADENZARIO

Mese di Agosto

Gli adempimenti fiscali / versamenti in scadenza nel periodo 1.8 - 20.8 beneficiano della c.d. "Proroga di Ferragosto" al 20.8.2025.

Mercoledì 20 agosto

I soggetti ISA / forfetari **che beneficiano della proroga** possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 **entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%**.

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA riferita a luglio e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
---	---

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
MOD. F24/770	Versamento delle ritenute / trattenute operate a luglio: <ul style="list-style-type: none"> • su redditi di lavoro dipendente e assimilati; • su redditi di lavoro autonomo; • dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera; con comunicazione dei dati "aggiuntivi" richiesti nel mod. 770. Tale modalità interessa i sostituti d'imposta con un numero di dipendenti al 31.12.2024 non superiore a 5 e consente di non presentare il mod. 770/2026.
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL (terza rata) per la regolazione 2024 e anticipo 2025.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata fissa 2024 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.

<p>MOD. REDDITI 2025 PERSONE FISICHE PROROGA SOGGETTI ISA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2024 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRPEF (saldo 2024 e primo acconto 2025); • imposta sostitutiva regime forfetario (saldo 2024 e primo acconto 2025); • Flat tax incrementale CPB soggetti ISA / forfetari; • addizionale regionale IRPEF (saldo 2024); • addizionale comunale IRPEF (saldo 2024 e acconto 2025); • acconto 20% redditi a tassazione separata; • cedolare secca (saldo 2024 e primo acconto 2025); • IVIE (saldo 2024 e primo acconto 2025); • IVAFE (saldo 2024 e primo acconto 2025); • imposta sostitutiva cryptoattività (saldo 2024 e primo acconto 2025); • contributi IVS (saldo 2024 e primo acconto 2025); • contributi Gestione separata INPS (saldo 2024 e primo acconto 2025).
<p>MOD. REDDITI 2025 SOCIETÀ DI PERSONE PROROGA SOGGETTI ISA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2024 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2024 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2023). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
<p>MOD. REDDITI 2025 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI PROROGA SOGGETTI ISA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2024 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2024 e primo acconto 2025); • Flat tax incrementale CPB soggetti ISA; • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2024 e primo acconto 2025); • imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2024 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2023). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
<p>AFFRANCAMENTO “STRAORDINARIO” RISERVE IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA PROROGA SOGGETTI ISA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio 2023 ex art. 14, D.Lgs. n. 192/2024.</p>
<p>MOD. IRAP 2025 PROROGA SOGGETTI ISA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2024 e primo acconto 2025) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.</p>
<p>ISA PROROGA SOGGETTI ISA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2024 indicati nel mod. REDDITI 2025 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.</p>
<p>DIRITTO ANNUALE CCIAA 2025 PROROGA SOGGETTI ISA</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA dovuto per il 2025 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).</p>

<p>MOD. REDDITI 2025 MOD. IRAP 2025 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2025</p> <p>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI) PROROGA SOGGETTI ISA</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva entro il mese di maggio), i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40% relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2024 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2024 e primo acconto 2025); • Flat tax incrementale CPB soggetti ISA; • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2024 e primo acconto 2025); • imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2024 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2023). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
---	--

Lunedì 25 agosto

<p>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</p>	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a luglio (soggetti mensili).</p>
--	--

Domenica 31 agosto

<p>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</p>	<p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di luglio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p>
---	---

Lunedì 1 settembre

<p>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</p>	<p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da parte di gestori di impianti di distribuzione stradale.</p>
<p>INPS DIPENDENTI</p>	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p>
<p>MOD. REDDITI 2025 MOD. IRAP 2025 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2025</p> <p>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI (BILANCIO DIFFERITO A 180 GIORNI)</p>	<p>Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e che hanno differito l'approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c., (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti con la maggiorazione dello 0,40% relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo IVA 2024 con maggiorazione del 2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2024 e primo acconto 2025); • Flat tax incrementale CPB soggetti ISA; • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2024 e primo acconto 2025); • imposta sostitutiva 18% + 3% (IRAP) per riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2024 (12-14-16% operazioni straordinarie effettuate nel 2023). Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti.
<p>CPB 2024-2025 SANATORIA 2018-2022</p>	<p>Versamento sesta rata, maggiorata degli interessi legali del 2% decorrenti dal 31.3.2025, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025 al fine di beneficiare della sanatoria 2018-2022.</p>